



## CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

### TRA

**L'Università degli Studi di Genova** (di seguito anche “**il Committente**”), con sede legale in Genova Via Balbi, n. 5, C.F e P. IVA n. 00754150100, PEC protocollo@pec.unige.it, in persona del Direttore di CeDIA ing. Massimo Di Spigno, nata a Genova (GE) il 30/11/1961, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi del “Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità” e del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna”

### E

il dott. Davide Colombino nato a Genova il 24 Settembre 1983 e residente in via Gorizia 15/15 Genova. Tel: 3480624808 p.iva 02189810993. Email: davide.colombino@gmail.com(di seguito anche “**il Prestatore/Lavoratore Autonomo**”),

congiuntamente anche per brevità definite “Parti”

### PREMESSO

- a) che il Committente, verificata l'impossibilità di utilizzare personale dell'Ateneo in servizio, e avendo la necessità di attribuire un incarico di lavoro autonomo per attività nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica curate dal Servizio e-learning, multimedia e strumenti web con oggetto “incarico di lavoro autonomo per registrazione, produzione e trasmissione streaming di video-lezioni, conferenze, eventi culturali e materiale promozionale”, dettagliatamente descritto nella scheda che fa parte integrante del presente contratto;
- b) che il Committente ritiene necessario per la realizzazione del medesimo incarico avvalersi dell'opera di un soggetto in possesso delle indispensabili e elevate conoscenze professionali che permettano lo svolgimento delle attività in autonomia;
- c) che il Committente, con Determina del Dirigente CeDIA n° 1947 del 12/04/2023 ha pubblicato un Albo di professionisti in produzione audiovisiva a decorrere dall'anno 2023 per l'affidamento delle attività di: progettazione, produzione e postproduzione, fotografia e grafica di progetti audio-video, moduli, lezioni e contenuti digitali in ambiti didattico-scientifico, istituzionale; valorizzazione, gestione, archiviazione e curatela delle collezioni audiovisive di ateneo;
- d) che sulla base dei curriculum, dell'esperienza pregressa e della disponibilità dei professionisti consultati, avendo applicato il criterio di rotazione degli incarichi, il Committente, con atto del Dirigente CeDIA n° 6413 del 03/01/2023 ha determinato l'affidamento dell'incarico al dott. Davide Colombino
- e) che il Dott. Davide Colombino è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;



- f) che il Dott. Davide Colombino risulta pertanto in possesso della professionalità necessaria e della competenza adeguata per eseguire l'attività di cui alla scheda progetto allegata;
- g) che il Dott. Davide Colombino intende accettare l'incarico propostogli;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'incarico di lavoro autonomo è riferito alla realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo "RAISE (Robotics and AI for Socio-economic Empowerment)" - ambito di intervento "4.Digital, Industry, Aerospace" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Codice identificativo: ECS00000035. CUP: D33C22000970006 e alla specifica *attività* dettagliatamente descritta nella "scheda progetto", allegata al presente contratto di cui alla premessa a).

#### Art.2) AUTONOMIA CONTRATTUALE

1. Le sottoscritte Parti, espressamente e senza riserve, riferiscono l'oggetto del presente contratto e l'attività del prestatore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

#### Art. 3) RESPONSABILE DEL PROGETTO<sup>1</sup>

2. Al fine di garantire il rispetto delle corrette modalità di espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto e al fine di valutare l'adempimento della prestazione di cui all'art.1, nonché per ogni relazione fra Committente e prestatore connessa al contratto, viene individuato quale "Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto" il dott. Marco Ferrante così come individuata/o nella "scheda".
1. In particolare, il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto è responsabile:
  - a) che la prestazione effettivamente resa, conformemente a quanto previsto degli artt. 2, 6, commi 1-3 del presente contratto, non si configuri come personale, continuativa e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
  - b) della verifica, anche periodica, a seconda della durata, che la prestazione sia svolta regolarmente, in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, commi 4-9, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto;
  - c) della contestazione e della comunicazione alla struttura eventuali inadempimenti in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 6, 7 e 13 del presente contratto.
2. Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto accetta la predetta responsabilità controfirmando il presente contratto.

<sup>1</sup> Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto: è la persona, dipendente dell'Università, che garantisce unitamente al soggetto stipulante il rispetto delle modalità di espletamento degli incarichi previsti dalla normativa in materia. Il nominativo del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto deve essere espressamente indicato nella scheda a cui il contratto stesso rinvia.



#### Art. 4) DURATA DELL'INCARICO

1. L'incarico avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente contratto sul sito web di Ateneo.
2. Il contratto non è rinnovabile. L'eventuale proroga<sup>2</sup> dell'incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

#### Art. 5) COMPENSO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo complessivo per la prestazione è di euro 25.000,00, comprensivi di IVA e di ogni onere a carico del prestatore, e dal quale verrà dedotta la ritenuta fiscale prevista a norma di legge.
2. Il compenso è rapportato al valore della prestazione, prescindendo dal computo delle ore effettivamente impiegate per eseguirla.
3. Il compenso sarà corrisposto in 4 quote di euro 6.250,00 così suddivise:
  - decorsi tre mesi dall'attivazione del contratto a titolo di primo acconto;
  - decorsi cinque mesi dall'attivazione del contratto a titolo di secondo acconto;
  - decorsi otto mesi dall'attivazione del contratto a titolo di terzo acconto;
  - al termine del contratto a titolo di saldo.

Per ogni quota di compenso dev'essere presentata una relazione dell'attività svolta e dev'essere attestato da parte Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto che la prestazione sia stata regolarmente eseguita.

4. Lo stesso Responsabile effettuerà una valutazione finale sull'attività svolta in relazione al presente incarico.
5. La liquidazione dei compensi avverrà entro 30 giorni dalla regolare ricezione della fattura elettronica e di contestuale relazione.
6. Indipendentemente dal termine apposto al presente contratto, qualora l'attività oggetto dello stesso sia correttamente ultimata prima della scadenza, il corrispettivo sarà dovuto per intero.
7. L'importo di cui al comma 1 è di regola comprensivo di tutto quanto spettante al prestatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.
8. Il corrispettivo sarà accreditato presso l'Istituto di credito presso le coordinate bancarie come indicato nella fattura elettronica.

#### Art. 6) <sup>[OBJ]</sup> ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (OBBLIGHI DEL PRESTATORE)

1. L'esecuzione della prestazione avviene senza osservanza d'orario e il lavoratore autonomo è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica del committente.  
Se per la natura dell'attività oggetto del contratto dovesse rendersi necessaria la presenza nei luoghi del committente, le modalità di accesso alla sede e di utilizzo degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa, tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati devono essere concordate tra il prestatore e il committente per il tramite del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.

<sup>2</sup> La **proroga** si configura essenzialmente come mero spostamento in avanti del termine contrattuale.



2. Il lavoratore autonomo deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per esigenze organizzative, anche ai fini della sicurezza, l'eventuale presenza del prestatore nelle strutture dell'Ateneo non potrà eccedere i limiti orari di fruibilità delle strutture stesse, fatti salvi casi eccezionali stabiliti nel progetto e resi noti al Responsabile della struttura.
4. Le richieste di attività verranno trasmesse al prestatore attraverso sistemi telematici (posta elettronica, OTRS o analoghi) o anche per vie informali; il prestatore ne dettaglierà lo svolgimento attraverso sistemi telematici (posta elettronica, OTRS o analoghi). Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto verifica il corretto e puntuale adempimento della prestazione. In caso di inerzia del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, l'attività di verifica e controllo, di cui al presente comma, resta a carico del Committente.
5. Il prestatore garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi messi eventualmente a disposizione dall'Università e risponde degli eventuali danni arrecati e derivanti da causa ad esso imputabile.
6. Qualora il prestatore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1, secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, l'Università chiederà che il prestatore stesso vi si conformi entro 30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'Università potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 13.
7. Il lavoratore autonomo dovrà presentare al Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto relazioni periodiche sull'attività svolta che non risultino già tracciate come indicato al comma 4.
8. Il prestatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.R. n. 1143 del 27.02.2015, "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.R. n. 497 del 16.12.2011 "Codice etico dell'Università degli Studi di Genova".

#### **Art. 7) CLAUSOLA PENALE**

1. In caso di ritardo nell'adempimento, fermo restando il diritto del Committente (Università) al risarcimento del danno ulteriore, il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari a € 20 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale indicato all'art.4

#### **Art. 8) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI**

1. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Università. Pertanto, il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Università ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Università. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
2. Qualora vi siano apporti originali o invenzioni brevettabili tutti i diritti di utilizzazione economica spettano all'Università. Al prestatore, oltre al riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore, spetterà un equo premio, secondo quanto stabilito nel Regolamento universitario in materia di brevetti.



3. Il prestatore, ai sensi Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101, ove compatibili, è individuato dal Titolare del trattamento quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati, e deve assicurare l'osservanza delle istruzioni di cui all'*Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni – modello*, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>.
4. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il prestatore è tenuto ad osservare l'assoluto riserbo a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
5. Le informazioni oggetto dell'incarico non potranno in alcun modo essere cedute a terzi salvo eventuale consenso scritto rilasciato dall'Ateneo. Il risultato dell'attività deve perciò restare di appannaggio esclusivo dell'Università con divieto per il prestatore di farne uso personale.

#### **Art. 9) ATTIVITÀ SVOLTA A FAVORE DI TERZI**

1. Il lavoratore autonomo è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con l'attività svolta a favore dell'Università.
2. L'attività a favore di terzi svolta in violazione di quanto disposto dal comma precedente può dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Art. 10) TUTELA DELLA GRAVIDANZA, MALATTIA ED INFORTUNIO**

1. Nei casi di maternità, malattia e infortunio si applicano le disposizioni e le tutele stabilite dalla normativa vigente secondo le modalità e i termini indicati per le ipotesi ivi previste.

#### **Art. 11) COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Ove non prevista la copertura INAIL, sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività. Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.
2. Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

#### **Art. 12) PREVENZIONE E SICUREZZA**

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, l'Amministrazione si impegna a informare il consulente circa i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il documento unico di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e attraverso l'informativa presente al seguente percorso: <https://intranet.unige.it/sicurezza>.
2. Il prestatore dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di aver preso visione di tutta la suddetta informativa.
3. Il prestatore, il quale accede ai locali dell'Ateneo per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, si impegna a osservare tutte le norme in materia di salute e sicurezza del lavoro in uso



presso l'Università e, nell'interesse dell'incolumità propria e di terzi, a non compiere atti in pregiudizio delle norme di sicurezza applicabili.

### **Art. 13) RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore può esercitare il recesso di preavviso di almeno 15 giorni ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.
2. L'Università ha facoltà di recedere (mediante raccomandata a.r. o PEC), con preavviso di almeno 15 giorni, senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento del danno.
3. In ogni caso, l'Università liquiderà al lavoratore autonomo il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.
4. Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento o la violazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 1143/2015, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 497 del 16.12.2011, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

### **Art. 14) INCOMPATIBILITÀ**

1. Il prestatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.

### **Art. 15) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO**

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

### **Art. 16) FORO CONVENZIONALE**

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

### **Art. 17) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE**

1. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento (UE) 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n.196/2003, **come modificato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101**, ove compatibili, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza, il curriculum del Collaboratore sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".



Università  
di Genova

CeDIA CENTRO DATI,  
INFORMATICA E  
TELEMATICA DI ATENEIO

### Art. 18) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviando agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409, n. 3 del C.p.C., nonché alla disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

### Art. 19) REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro.

Genova,

Il lavoratore autonomo  
Il Dott. Davide Colombino

Il Direttore di CeDIA  
ing. Massimo Di Spigno

---

Per accettazione esplicita di quanto previsto dall'art. 3  
Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del  
contratto  
dott. Marco Ferrante

---



Funded by  
the European Union  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

RAISE



Università  
di Genova

CeDIA CENTRO DATI,  
INFORMATICA E  
TELEMATICA DI ATENEIO

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, nonché le premesse che sono da intendersi quali patti.

Il lavoratore autonomo  
Dott. Davide Colombino

---

Il Direttore generale  
ing. Massimo Di Spigno

---

Il sottoscritto dott. Davide Colombino, qualora i dati dallo stesso forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs n. 196/2003), autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento ed alla loro eventuale comunicazione a terzi al fine di adempiere ad obblighi imposti dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie.

Il lavoratore autonomo  
Dott. Davide Colombino

---

Il sottoscritto Davide Colombino dichiara, altresì, di aver preso visione di:

- *Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni – modello*, disponibile all'indirizzo <https://intranet.unige.it/privacy>
- D.R. n. 1143 del 27.02.2015 "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova", disponibile all'indirizzo: <https://unige.it/regolamenti/>

Il lavoratore autonomo  
Dott. Davide Colombino

---